

Edizione di martedì 2 dicembre 2014

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Conferimento di azienda organizzata in impresa familiare - parte 3](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Aspetti IVA, fiscali e previdenziali dei venditori porta a porta](#)

di Luca Mambrin

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La scissione interrompe la trasparenza](#)

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE INDIRETTE

[Usucapione agevolabile](#)

di Luigi Scappini

IMPOSTE INDIRETTE

[Attività conciliative: esenzione da registro in tutti i gradi di giudizio](#)

di Maria Paola Cattani

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Lunga vita a Windows 7!](#)

di Teamsystem.com

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento di azienda organizzata in impresa familiare - parte 3

di **Giovanni Valcarenghi**

Nei precedenti interventi (“[Conferimento in società di un’azienda organizzata in impresa familiare](#)” del 26 novembre e “[Conferimento di azienda organizzata in impresa familiare – parte 2](#)” del 28 novembre), abbiamo delineato

la natura individuale e non societaria dell’impresa familiare e le **conseguenze di natura fiscale** che si producono, in capo al titolare ed ai collaboratori, in occasione della liquidazione delle quote di incremento di valore al momento della cessazione del rapporto.

Ci resta ora da concludere l’analisi evidenziando le **conseguenze di natura contabile** da gestire in capo alla impresa familiare, ove la medesima sia in regime di contabilità ordinaria.

Al riguardo si potrebbero seguire **due impostazioni**:

1. **la completa estraneità** della liquidazione al comparto contabile dell’impresa individuale;
2. **l’esistenza di un collegamento** tra il patrimonio netto dell’impresa familiare ed il diritto di credito del familiare.

La **prima tesi** potrebbe essere **corroborata dalle conclusioni fiscali** cui siamo giunti in precedente intervento, essendosi affermato che:

la liquidazione al coniuge del diritto di partecipazione all’impresa familiare afferisce alla sfera personale dei soggetti del rapporto in questione e pertanto non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal TUIR.

In tal senso, ipotizzando il conferimento in una New.co. società di capitali, il perito chiamato alla stima:

- valuterà il compendio aziendale senza ipotizzare l'esistenza di debiti nei confronti degli ex collaboratori;
- valuterà l'eventuale credito apportato dai collaboratori (ove non fosse avvenuta la materiale erogazione delle somme poi conferite sotto forma di denaro dagli ex collaboratori, ora nuovi soci dell'ente collettivo), quale elemento necessario alla sottoscrizione del capitale.

La

seconda tesi, che a parere di chi scrive

sembra preferibile, dovrebbe invece riscontrare nelle scritture della ditta individuale (come ultimo atto dell'impresa familiare)

l'evidenza del debito nei confronti dei collaboratori, che potrà essere estinto o meno, a seconda della scelta effettuata.

In tal senso, dunque, si privilegia il riscontro del fatto che il diritto maturato dai collaboratori discende pur sempre dall'attività esercitata dall'impresa individuale, con la conseguenza che gli incrementi spettanti sarebbero racchiusi nel patrimonio netto aziendale.

Quindi:

- si dovrebbe operare **un decremento del patrimonio netto**;
- si dovrebbe **aprire una voce di debito** nei confronti dei collaboratori.

Questa voce di debito,

senza che si producano riflessi fiscali né sul percipiente né sull'erogante, potrà essere saldata prima del conferimento, fuoriuscendo dal novero delle poste da sottoporre a stima, oppure potrà restare nei conti dell'azienda.

Nel primo caso, il decremento implica che il

titolare ha già regolato monetariamente le attribuzioni, con la conseguenza che il familiare potrà apportare denaro per sottoscrivere la partecipazione nella New.co..

Nel secondo caso, significa che

il debito non è stato saldato ed il familiare potrà sottoscrivere la medesima partecipazione **apportando il suo diritto di credito** che poi, sempre a livello contabile, determinerà un annullamento del debito in precedenza iscritto.

La differente soluzione prescelta può generare

differenti valutazioni in capo al perito chiamato a stimare il valore dell'azienda da conferire nella New.co., per il semplice fatto che si discute della esistenza o dell'assenza di un debito.

Va infine rammentato che, anche nel caso di conferitaria organizzata come società di persone, sarà sempre bene

rispettare una proporzione tra quanto apportato in sede di conferimento e quanto assegnato a titolo di partecipazione, in modo da evitare che si sprigionino dei conferimenti che risultino poi "sproporzionati" rispetto alla stessa partecipazione ricevuta.

In sostanza, non appare lineare che, ad esempio, se il titolare conferisca una azienda del valore economico di 100 ed il collaboratore denaro per 10, si arrivi ad una attribuzione di una partecipazione pari al 50% ciascuno.

Nessuno dei soggetti coinvolti, ovviamente, avrà di che lamentarsi dell'accaduto e, per inciso, anche ove la società fosse di capitali, una eventuale perizia di maggior valore economico dell'azienda non sarebbe di ostacolo alla realizzazione dell'operazione, posto che la medesima rappresenterebbe, comunque, un tetto massimo (e non puntuale) di valore del conferito.

In ogni caso,

operazioni palesemente "sbilanciate" potrebbero celare casistiche miste di conferimento con **donazione**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Aspetti IVA, fiscali e previdenziali dei venditori porta a porta

di Luca Mambrin

L'art. 1 della **Legge n. 173/2005** definisce:

- l'attività di "**vendita diretta a domicilio**", come quella forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
- l'"**incaricato alla vendita diretta a domicilio**", come quel soggetto che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può dunque essere esercitata:

- **con vincolo di subordinazione**, inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato;
- **senza vincolo di subordinazione**, attraverso un contratto di **agenzia**;
- **senza vincolo di subordinazione e senza necessità di stipulare un contratto di agenzia**, da soggetti che svolgono l'attività in maniera **abituale**, ancorché non esclusiva, o in maniera **occasionale**, purché incaricati da una o più imprese.

Viene quindi analizzato il **trattamento fiscale e previdenziale** da parte dei soggetti che svolgono l'attività in maniera occasionale o abituale (ma senza essere inquadrati nel rapporto di agenzia).

Imposte sui redditi

Come stabilito dall'art. 25-
bis del D.P.R. n. 600/1973 le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio **sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 23%**; tale ritenuta ed è commisurata **all'ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22%** a titolo di **deduzione forfetaria** delle spese di produzione del reddito. Pertanto, **il reddito imponibile netto** si ottiene sottraendo dall'imponibile lordo (provvigioni, premi ed

incentivi) una deduzione forfetaria del 22%:

Reddito netto = Reddito lordo * 78%

Sul reddito così determinato

deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta, pari all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%).I venditori incaricati alle vendite a domicilio porta a porta sono **esonerati** dalla

presentazione della dichiarazione dei redditi; nel caso in cui possiedano altri redditi non dovranno comunque essere dichiarate le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività. Inoltre tali soggetti sono esonerati

dalla presentazione e dal versamento dell'IRAP, e, come precisato anche nella **C.M. 110/E/1999 sono esclusi dagli studi di settore.**

Disciplina Iva

Da un punto di vista del trattamento ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto, l'art. 3 della Legge n. 173/2005 stabilisce che l'attività svolta dal venditore porta a porta è considerata di carattere

occasionale sino al conseguimento di un reddito netto annuo, derivante da tale attività,

non superiore ad € 5.000; considerato che il reddito netto è pari al 78% delle provvigioni percepite la soglia dei compensi per essere considerata attività occasionale sarà pari ad € 6.426,10

(€ 6.410,26*78% = € 5.000). Di conseguenza, fino al raggiungimento di detto limite il venditore porta a porta

non avrà obbligo di:

- **aprire la partita IVA;**
- **applicare l'IVA sui compensi percepiti;**
- **tenere le scritture contabili** (né a fini IVA né ai fini delle imposte sui redditi).

Al momento di superamento della soglia prevista (quindi anche in corso d'anno, dalla prima operazione in cui viene superato il limite)

il venditore porta a porta diventa soggetto passivo IVA e scatta l'**obbligo**, entro

30 giorni, di apertura della partita IVA, e come precisato nella R.M. n. 18/E/2006,

di assoggettare ad iva i compensi che eccedono tale limite.La stessa Risoluzione chiarisce poi che

il mancato superamento della soglia in un determinato periodo d'imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l'attività svolta,

non determina la perdita della soggettività passiva ai fini IVA, in quanto il contribuente che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio **quale attività abituale**, non potrà più considerarsi “occasionale” (quindi, escluso dal campo di applicazione dell’IVA) fino a quando viene esercitata l’attività in questione.

Aspetti previdenziali

Come previsto dall’art. 44 del D.L. 269/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli incaricati alle vendite a domicilio hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps solo qualora il

reddito annuo derivante da dette attività

sia superiore ad € 5.000. Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un **reddito netto annuo** fino ad € 5.000 non ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS e nel caso in cui abbia rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dovrà tenere conto della somma dei redditi percepiti da ciascuna impresa. Nel caso di **superamento del reddito netto annuo di € 5.000** e quindi di un volume complessivo di provvigioni pari ad

€ 6.410,26 il venditore porta a porta dovrà:

- **iscriversi alla Gestione separata dell’Inps;**
- **versare in contributi dovuti** (sulla parte di reddito eccedente € 5.000), ricordando che tali contributi sono per 1/3 a carico del contribuente venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell’azienda mandante, contributi che dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni.

Infine in merito all’iscrizione all’

INAIL si ricorda che i venditori porta a porta non sono soggetti all’obbligo di iscrizione, a prescindere dal reddito conseguito.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione interrompe la trasparenza

di **Alessandro Bonuzzi**

La **scissione**, sebbene costituisca un'operazione fiscalmente neutrale, in alcune circostanze potrebbe avere un sostanziale **impatto** sotto il profilo dell'imposizione diretta per i soggetti coinvolti nell'operazione. Ci riferiamo al caso della scissione di una società di capitali in regime di trasparenza fiscale.

In effetti, il regime di **trasparenza** si interrompe quando la scissione è totale o in caso di scissione parziale se i soci non riconfermano l'opzione entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione straordinaria. Non sorge alcuna problematica in termini di continuità, invece, se la società trasparente è la beneficiaria.

Gli addetti ai lavori ben sanno che ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 173 del Tuir l'operazione di scissione non determina, in capo alle società partecipanti, emersione di materia imponibile tanto ai fini dell'Irpef quanto con riferimento all'imposta sul reddito delle società. Il successivo comma 3 si preoccupa di garantire la neutralità fiscale, per il socio della scissa, del cambio delle partecipazioni detenute in origine con quelle della società beneficiaria.

L'art. 115 del Tuir e il D.M. 23 aprile 2004 regolano, invece, l'applicazione del regime della trasparenza fiscale in capo alle società di capitali quando sono partecipate da altre società di capitali.

Il regime della trasparenza consente di evitare la doppia imposizione economica, dapprima, in capo alla società partecipata sul reddito prodotto, e, al momento della percezione del dividendo, in capo al socio. In pratica, si applica il meccanismo di imposizione tipico delle società di persone per le quali il reddito imponibile è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'opzione, che è irrevocabile per i primi tre anni, deve essere esercitata dalla società partecipata e da tutta la compagine sociale; i soci devono comunicare la loro decisione alla società mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La scelta si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all'Agenzia delle Entrate.

A seguito della modifica apportata dal **Decreto semplificazioni**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì (D.Lgs. n.175/14), a partire dal modello Unico 2015, la comunicazione è inserita nella dichiarazione dei redditi da presentare nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Il mancato esercizio dell'opzione dovrebbe comunque

essere sanabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva attraverso l'istituto della remissione *in bonis* introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 16/2012 pagando la sanzione di 258 euro.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E/2004 ha chiarito che quando una società di capitali in regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 115 viene scissa *“l'opzione per la trasparenza fiscale perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione straordinaria esplica i suoi effetti fiscali”*. L'interruzione non si verifica *“qualora l'opzione stessa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 115 del testo unico, entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali”*.

Tuttavia, la deroga alla perdita dell'efficacia non può agire nell'ipotesi in cui la scissa trasferisca l'intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione (scissione totale). In questo caso l'opzione per il regime di tassazione alternativo non può che venir meno a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione straordinaria; ciò in quanto il soggetto giuridico che aveva manifestato l'opzione cessa di esistere.

Ne deriva che **i redditi prodotti una volta che la scissione si è cristallizzata scontano sia la tassazione Ires ordinaria in capo alle beneficiarie**, ancorché le stesse siano in possesso dei requisiti imposti dall'art. 115, **sia l'imposizione “per cassa” in capo ai soci sotto forma di dividendo**. In tal senso la scissione, sebbene fiscalmente neutrale, incide sulla misura e sulle modalità di tassazione del reddito imputabile ai soggetti coinvolti; tale aspetto potrebbe avere un impatto rilevante sul piano operativo. Si pensi ad esempio alla circostanza in cui la beneficiaria di nuova costituzione non disponga delle risorse liquide necessarie per far fronte “direttamente” al pagamento delle imposte relative al reddito prodotto dall'azienda acquisita.

L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui la beneficiaria sia preesistente e operi già in regime di trasparenza. In questa particolare circostanza i soci della scissa possono continuare a beneficiare del regime alternativo anche successivamente alla scissione a condizione però che l'opzione venga confermata da tutti i soggetti interessati, quindi: dalla società beneficiaria, dai soci preesistenti e dai soci subentranti.

È possibile continuare ad applicare il regime della trasparenza anche in presenza di scissione parziale della partecipata trasparente sempre a condizione che l'opzione venga confermata dai soggetti interessati.

Diversamente, nell'ipotesi opposta, ovvero in cui è la società beneficiaria ad aver optato per la trasparenza, il regime alternativo non si interrompe ancorché a seguito dell'operazione straordinaria non venga confermata l'opzione. Di fatto i nuovi soci della beneficiaria sono obbligati ad adottare il regime trasparente.

Infine, per quanto riguarda la “piccola” trasparenza di cui all'art. 116 del Tuir, ove il soggetto trasparente è una società a responsabilità limitata partecipata da non più di dieci persone fisiche, sebbene nulla è specificato appare ragionevole ritenere che risultino applicabili le

medesime regole.

IMPOSTE INDIRETTE

Usucapione agevolabile

di **Luigi Scappini**

Nel recente passato, ripetutamente ci siamo interessati, forse perché l'unica che è resistita alla "falcidia" messa in atto con l'articolo 10, comma 4 della Legge n. 23/2012, dell'**agevolazione** prevista, in tema di imposta di registro, per il **comparto agricolo**, meglio nota come **piccola proprietà contadina**.

Ma, oltre che per il fatto di essere restata l'ultimo baluardo a difesa di un comparto che lentamente sta perdendo tutte le prerogative di cui, più o meno giustamente godeva nel passato, l'agevolazione per la ppc, viene costantemente alle cronache a causa del corposo **contenzioso tributario** che nel tempo si è andato a creare.

Con la recente **ordinanza n. 10031** del maggio **2014** la Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema dell'**estendibilità** dell'agevolazione in oggetto all'ipotesi per cui il terreno pervenga a mezzo di **usucapione**.

Il **tema** in passato è stato alquanto **dibattuto** in quanto, non si può non sottacere che l'**usucapione** rappresenta una modalità di **acquisto** del terreno a **titolo originario**, ragion per cui esso, **teoricamente, non è riconducibile** alla categoria degli "**atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e di relative pertinenze**".

L'usucapione comporta l'assenza di rapporti diretti tra il soggetto "proprietario" del terreno e quello che lo usucapisce.

Esistono **due** differenti **forme** di usucapione disciplinate dal codice civile, quello **ordinario** e quello **speciale**, che si differenziano in ragione della **durata** temporale necessaria affinché si verifichi realizzare l'effetto acquisitivo del bene posseduto, nonché per la presenza di ulteriori requisiti.

In riferimento alla **piccola proprietà contadina**, con la Legge n. 346/1976 è stato introdotto nell'alveo del codice civile l'**articolo 1159- bis** disciplinante una forma di **usucapione speciale**, ai sensi del quale, la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Ma, tornando al tema centrale del presente intervento, l'ordinanza richiamata si innesta in un filone giurisprudenziale consolidato in ragione del quale "*la nozione di fatti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il*

trasferimento dei diritti reali su beni immobili, sempreché l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra" (sentenza n. 14520/2010), come a dire che, all'elencazione non deve essere assegnato carattere esaustivo ma meramente esemplificativo, dovendo, in sede di applicazione della norma, aver riguardo alla *ratio* che soggiace alle scelte del legislatore.

Tutto questo, **tuttavia**, si verifica in funzione dell'articolo 1 della **Legge n. 604/1954**, norma che, a parere dell'Agenzia delle Entrate (cfr Risoluzione n. 36/E/2010) deve ritenersi **disgiunta** dall'attuale disciplina in vigore dettata dall'articolo 2, comma 4-bis del DL n. 194/2009, convertito in **Legge n. 25/2010**, ragion per cui bisogna domandarsi se tale interpretazione estensivo sia applicabile tutt'ora.

A bene vedere, l'**attuale regime** offre una definizione di atto agevolabile ancora più succinto ed ermeneutico, delimitando l'ambito oggetto di applicazione ai soli "**atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze**", mentre nel **passato** il riferimento era rispettivamente:

- agli atti di **compravendita**;
- agli atti di **permuta**, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina;
- agli atti di concessione di **enfiteusi**, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;
- agli atti di **affitto e compartecipazione a miglioria**, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o partecipante;
- agli atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprietà e
- agli atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

A bene vedere, da un lato la **restrizione** interpretativa non può che **deporre** a favore di una **inapplicabilità** estensiva della giurisprudenza di legittimità, **tuttavia**, a bene vedere, tenendo a mente la **ratio** della norma, non si può che concludere per l'**agevolabilità** degli atti di acquisto dei terreni a mezzo di usucapione.

In fin dei conti, come affermato dai giudici nell'ordinanza n. 10031 "*Alla lettera della norma supplisce, invero, la "ratio legis", ravvisabile, inequivocabilmente, nell'intenzione del legislatore di favorire "gli atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina". Per il che è compito dell'interprete avvalendosi del suindicato canone ermeneutico sussidiario all'interpretazione letterale – sopperire all'incompletezza dell'elenco degli atti cui sono destinati i benefici fiscali di legge*" sia essa, aggiungiamo noi, la Legge n. 604/1954 o l'attuale Legge n. 25/2010.

IMPOSTE INDIRETTE

Attività conciliative: esenzione da registro in tutti i gradi di giudizio

di **Maria Paola Cattani**

La recente [Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 97/E](#) dello scorso 10 novembre modifica l'orientamento degli Uffici in tema di imposizione indiretta sulle sentenze emesse in sede di appello avverso provvedimenti del giudice di pace.

L'art. 46 della legge istitutiva del Giudice di pace (L. 374/1991) prevede infatti che *“Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”*.

Pertanto, alla luce di tale dettato normativo, vige per gli **atti ed i provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace** un generale regime di **esenzione dall'imposta di registro e di bollo**.

Il citato art. 13 del D.P.R. 115/2002, così come aggiornato dalle modifiche apportate nel corso di quest'anno, determina gli importi del contributo unificato per i processi civili ordinari, prevedendo, suddivisi in base a scaglioni del valore di causa, per il primo grado di giudizio:

- per i processi di valore fino a 1.100,00 € – 43,00 € di contributo;
- per i processi di valore compreso tra 1.101,00 € e 5.200,00 € – 93,00 € di contributo;
- per i processi di valore compreso tra 5.201,00 € e 26.000,00 € – 237,00 € di contributo;
- per i processi di valore compreso tra 26.001,00 € e 52.000,00 € – 518,00 € di contributo;
- per i processi di valore compreso tra 52.001,00 € e 260.000,00 € – 759,00 € di contributo;
- per i processi di valore compreso tra 260.000,00 € e 520.000,00 € – 1.214,00 € di contributo;
- per i processi di valore superiore a 520.000,00 € – 1.686,00 € di contributo.

In caso di processi civili di valore non determinabile, si assume come valore di riferimento, per la determinazione del contributo, lo scaglione che va da 26.000,00 € a 52.000,00 € (518,00 €).

Il contributo è poi aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi per l'Appello e per il Reclamo) e deve essere invece raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Per quanto concerne i processi di competenza dei giudici di pace, la determinazione del contributo segue le tabelle ordinarie del processo civile, mentre, per i processi di valore indeterminabile, si assume come valore di riferimento quello dello scaglione tra i 5.201,00 € e 26.000,00 € (237,00 €).

L'orientamento mantenuto dall'Agenzia delle entrate prima della emanazione della Risoluzione in commento è ben esemplificato da quanto espresso dalla **precedente Risoluzione n. 48/E/2011**: partendo dal principio secondo cui le norme che stabiliscono agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, l'inserimento del citato art. 46 nel testo della legge istitutiva del giudice di pace avrebbe portato a ritenere che detto **regime trovi applicazione**, per le cause di valore inferiore a 1.033,00 €, **esclusivamente per il grado di giudizio di fronte a tale giudice**, in quanto il riferimento normativo è fatto alle "attività conciliative in sede non contenziosa", e **non anche per i giudizi emessi dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti**.

Sulla scorta di tali considerazioni, l'Agenzia delle entrate ha sempre provveduto ad emettere avvisi di liquidazione mediante i quali erano sistematicamente assoggettate a tassazione ai fini dell'imposta di registro le sentenze emesse dai tribunali ordinari in sede di appello avverso i provvedimenti del giudice di pace.

Il contenzioso emerso sull'interpretazione della norma, pertanto, è copioso ed è stata più volte proposta dinanzi ai giudici di legittimità la questione sull'applicabilità dell'agevolazione prevista dalla norma, con una ratio di "attenuamento" del costo della giustizia per le procedure di valore modesto, anche per i gradi di giudizio successivi al primo, relativi a cause e ad attività conciliative affrontate in sede non contenziosa.

La Corte di Cassazione, nel corso del 2014, con una successione di sentenze tutte allineate sulla medesima posizione (*in primis*, la **sentenza n. 16310 del 16.07.2014**, seguita dalle sentenze del 24.07.2014 nn. 16978, 16979, 16980, 16981) ha finalmente fugato ogni dubbio, precisando che "**...l'art. 46...nel suo significato ampiamente comprensivo...si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione...alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio**".

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, "**...appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell'art. 37 del DPR n. 131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, sicché la norma qui in esame non può considerarsi...né oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale**".

Per altro, si rileva che tali affermazioni di principio espresse dalla Corte di Cassazione hanno trovato pieno avvallo anche da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con molteplici note successive (nota n. 322080 del 28.07.2014, seguita dalle note del 22.09.2014

nn. 385532, 385539, 385544, 385556) ne ha condiviso le posizioni.

L'Agenzia delle entrate, pertanto, invita le proprie strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti, alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali, riconoscendo che il regime di esenzione per valore previsto dall'art. 46 della L. 374/1991 possa trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace, ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Lunga vita a Windows 7!

di **Teamsystem.com**

Sebbene si tratti in fin dei conti di una buona notizia, almeno per coloro che amano **Windows 7** e non sono così entusiasti all'idea di abbandonarlo, in giro se n'è parlato molto poco. In pratica: Windows 7 godrà del supporto **Extended** almeno **per altri cinque anni**, cioè fino al **14 gennaio 2020**. Questo significa che il "vecchio" sistema operativo sarà pienamente utilizzabile in tutta sicurezza e senza problemi ancora per un bel pezzo. Anche se una data precisa di scadenza esiste, la sua sostituzione può essere rimandata e cinque anni sono un periodo abbastanza lungo per abituarsi all'idea di passare oltre.

Una notizia passata quasi inosservata

Il fatto che una notizia così importante sia passata quasi inosservata non deve stupire più di tanto. **Microsoft**, infatti, ha comunicato la data di fine supporto a Windows 7 già da poco prima che **Windows 8** arrivasse sugli scaffali. Quello che però non si poteva prevedere era l'accoglienza a dir poco tiepida ricevuta da Windows 8, forse uno dei prodotti meno amati tra quelli realizzati dal colosso americano.

La situazione che si è creata era simile a quella verificatasi con **Windows Vista**, il cui insuccesso aveva spinto a prolungare il supporto al precedente XP. Con i suoi quasi tredici anni di attività, **Windows XP resta al momento il sistema operativo più longevo di Microsoft**. Il fatto che un nuovo sistema non riesca a scalzare il precedente, però, non è certo una buona notizia per chi lo produce e Microsoft sperava che Windows 8 riuscisse a diventare popolare al punto da fare dimenticare in fretta Windows 7. Così non è stato.

Cosa cambia per Windows 7?

Windows 7 è ancora amatissimo, al punto che Microsoft è stata costretta a scartare molte delle novità introdotte con la versione 8 e tornare sui suoi passi nella realizzazione di **Windows 10**. L'uscita del nuovo sistema operativo è prevista per il prossimo febbraio, ma ci sono delle date che riguardano Windows 7 e vale la pena ricordarle. Il prossimo **13 gennaio** segnerà la **fine del supporto definito "Mainstream"**. Questo significa, in poche parole, che il sistema operativo non verrà più sviluppato e che quindi non potremo aspettarci novità, funzioni extra e miglioramenti di alcun tipo. Avrà inizio, invece, il supporto **"Extended"**, che pur non

comprendendo lo sviluppo completo, garantisce tutti gli indispensabili **aggiornamenti per la sicurezza** e i cosiddetti interventi di emergenza, chiamati in gergo “**Hotfix**”, ma solo per i problemi relativi alla protezione. Il supporto Extended, come confermato anche sul sito di Microsoft, continuerà fino al 14 gennaio del 2020. Dopo questa data, cesseranno anche gli aggiornamenti di sicurezza e a quel punto continuare a usare il sistema non sarà più consigliabile. Fino a quel momento, però, potremo stare tranquilli e usare Windows 7 senza problemi.

Windows 7 nelle versioni **Home**, non è più in vendita dal 31 ottobre 2013. Lo stesso vale per la versione **Professional**, che però non ha ancora una data di fine vendita per i PC con il sistema preinstallato. Eppure, rimane ancora il sistema operativo più diffuso: lo troviamo installato sul **51% dei computer al mondo**. A chi usa Windows 7 per lavoro e non ha intenzione di sostituirlo, ma vuole il supporto Hotfix non solo per problemi di sicurezza, ma anche per quelli più generici di compatibilità e funzionamento, Microsoft offre la possibilità di sottoscrivere un contratto entro 90 giorni dalla fine del supporto Mainstream, cioè entro **marzo 2015**.

Per ulteriori informazioni sulle politiche di supporto Microsoft, è possibile visitare il sito: <http://support2.microsoft.com/gp/lifepolicy>